

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 1952

(142<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689 » (N. 2540):

PANETTI, *relatore* . . . . . Pag. 1569, 1571

« Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59 » (N. 2496):

PRESIDENTE . . . . . 1574, 1577  
BORROME0, *relatore* . . . . . 1573, 1574, 1575  
PANETTI . . . . . 1574  
MEACCI . . . . . , 1574  
TROIANO . . . . . 1574, 1575  
TISSI . . . . . 1574  
CAPPELLINI . . . . . 1574, 1575

« Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici » (N. 2581):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1577, 1578  
PANETTI . . . . . , , 1578  
TISSI . . . . . , 1578

La riunione ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Genco, Lanzara, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Meacci, Panetti, Piscitelli, Priolo, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Focaccia.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689 » (N. 2540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panetti.

PANETTI, *relatore*. Per la sistemazione di nuovi tronchi di linee telegrafiche e telefoniche il Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni ha spesso il compito di delegare suoi funzionari, ovvero suoi agenti, a studiare e controllare in sito i progetti esecutivi ed a sorvegliarne la esecuzione, e ciò per soddisfare a richieste di altri dicasteri, o di amministrazioni diverse, ovvero anche di privati.

Questa delega riceve il nome di « surrogazione » ed il Ministero ha il diritto di conteggiare una diaria adeguata a carico dell'Ente che usufruisce della assistenza dei suoi funzionari od agenti, la quale diaria è versata alla Cassa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

D'altra parte per i nuovi impianti eseguiti sotto il suo controllo, nell'interesse di terzi, questi debbono un contributo in ragione della impostazione del lavoro e delle forniture eseguite. A questi contributi si dà il nome di « quote di appoggio ».

Si è riconosciuta sempre la opportunità di fissare le quote di surrogazione e di appoggio, disciplinandone l'identità con poche cifre rappresentanti i valori medi sia in relazione al grado del funzionario delegato, sia rispetto alla natura del lavoro da eseguire allo scopo di sottrarre questi concorsi ad una affaticante discussione nei singoli casi: sono quindi in uso da molto tempo norme regolatrici della materia. Ma il cambiamento del potere di acquisto della nostra moneta e le successive leggi che, in conseguenza di tale cambiamento, hanno modificato gli stipendi e le paghe degli impiegati dello Stato, hanno costretto a modificare successivamente le tabelle di queste quote di surrogazione e di appoggio, mentre la creazione di nuovi tipi di linee telegrafiche ha, per le quote di appoggio, fatto sentire il bisogno di una differenziazione di esse.

Queste sono le ragioni del disegno di legge n. 2540 che il Ministro delle poste e telecomunicazioni, d'accordo col Ministro del tesoro, ha presentato al Senato.

La storia di questi provvedimenti viene esposta nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

Si cita in essa il decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1224, che fissava le diarie di surrogazione in lire 800 per il personale superiore ed in lire 500 per ogni agente delegato; la legge n. 689 del 1950 le portava rispettivamente a lire 1500 e a lire 1000.

Seguirono i provvedimenti a favore degli statali, che introdussero l'indennità di funzione e l'assegno perequativo, nonchè l'aumento del premio di interessamento, e poi la legge 11 aprile 1950, n. 130, la quale servì di base al presente disegno di legge, col quale si aumentano le diarie suddette a lire 2000 e 1300 giornaliera. Senonchè, mentre gli uffici competenti elaboravano queste proposte, con la legge 8 aprile 1952, n. 212, furono accordati nuovi aumenti agli impiegati dello Stato.

Oggi, quindi, in base a un criterio di proporzionalità fra le diarie stabilite con la legge 28 luglio 1950, n. 689, e le retribuzioni degli impiegati (funzionari od agenti) del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali vennero commisurate, si ritiene necessario portarle a lire 2300 e 1450 per le due categorie.

Poichè il testo del disegno di legge distribuito reca ancora le cifre di 2000 e 1300 lire per le quote di surrogazione, si propongono quelle sopra indicate a titolo di emendamento.

Si noti che nella valutazione di queste diarie, di cui è cenno nella già citata relazione ministeriale, gli aumenti sono stati sempre dedotti con un conteggio molto favorevole all'ente per il quale la surrogazione viene concessa, poichè gli stipendi a cui è stato fatto riferimento furono considerati senza tener conto della tredicesima mensilità, delle ferie estive e del carico corrispondente al trattamento di quiescenza nelle condizioni medie della sua durata.

Così si cita come stipendio mensile dei funzionari di grado ottavo, dopo la legge 11 aprile 1950, quello di 65.000 lire, dal quale, dividendo per 30, si otterrebbe una diaria di lire 2.250, mentre, tenendo conto dei soli giorni lavorativi (circa 300 all'anno) e del tredicesimo mese, la diaria dovrebbe salire a 2.950 lire, anche senza considerare il trattamento di quiescenza.

Bisogna peraltro notare che spesso sono comandati per la surrogazione impiegati di grado inferiore, e, d'altra parte, si tratta di favorire la diffusione delle reti telegrafiche e telefoniche in tutti i centri, anche i meno importanti, di abitazione del nostro Paese; è quindi giusto ridurre al minimo l'onere degli Enti e dei privati che ne fanno richiesta.

Nei riguardi delle quote di appoggio, cioè di contributo finanziario alle spese di impianto delle linee, il presente disegno di legge prevede non solo aumenti per l'accresciuto costo della materia prima e della mano d'opera, ma, come è già stato detto, differenziazioni per il tipo delle linee di comunicazione da costruire. Esso distingue quattro tipi di circuito: quello unifilare e quello bifilare (doppino) senza particolari esigenze di posa, ovvero con la prescrizione della distanza minima di trenta centimetri fra i conduttori, o finalmente col distanziamento di 85 centimetri per la disposizione in piano e di 60 centimetri per quella diagonale.

La differenziazione considera poi, come già avveniva in passato, i circuiti su palificazione in ferro, ovvero in cemento armato.

Naturalmente per questi ultimi le quote di appoggio sono maggiori che per i primi. Fu adottato un rapporto costante di 1,5, apprezzando al 50 per cento il maggior costo complessivo di una linea su appoggi in ferro o in cemento armato rispetto a quella su appoggi in legno.

Le quote di appoggio per le quattro categorie sopra indicate su palificazione in legno sono fissate in lire 6.000, 12.000, 24.000 e 36.000 per chilometro rispettivamente, sostituendo così la quota unica di appoggio in lire 8.000 stabilita dalla legge 28 luglio 1950, n. 689.

Inoltre l'articolo 1 prevede una quota di spese generali computata al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione nella misura già stabilita di cui sopra è cenno.

Finalmente, per quanto riguarda i versamenti, quando la posa delle linee ha carattere provvisorio o viene richiesta per un periodo limitato, il versamento delle quote di appoggio può essere distribuito in dieci rate trimestrali anticipate e l'onere delle rate non ancora scadute cesserà se nel periodo viene richiesta la demolizione del circuito.

L'articolo 5 con effetto dal 1° luglio esonera i Comuni dal pagamento del canone di manutenzione e l'articolo 7 lo riduce a metà per i tronchi collocati nell'interesse delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1952, n. 2500 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15 per cento sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti, rispettivamente stabilite in lire 2.000 ed in lire 1.300 giornaliere.

« Alle pubbliche amministrazioni che nei consuntivi dei lavori eseguiti a richiesta della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle Amministrazioni stesse, potrà essere addebitata una quota per spese generali calcolata in misura eguale e quella desunta dai predetti consuntivi ».

PANETTI, *relatore*. Per le ragioni già esposte svolgendo la relazione, propongo un emendamento tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo modificato, alle parole « in lire 2.000 ed in lire 1.300 giornaliere » le altre « in lire 2.300 ed in lire 1.450 giornaliere ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 come risulta in seguito alla modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le quote di appoggio fissate dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 689, in lire 8.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in legno, e lire 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento od in ferro, vengono modificate come segue:

«1) Per circuiti da realizzare su palificazione prevalentemente in legno:

- a) per ogni chilometro di doppino in piano distanziato a 85 centimetri dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distanziato di 60 centimetri dai rimanenti. . . L. 36.000
- b) per ogni chilometro di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 centimetri dai rimanenti . . . . . 24.000
- c) per ogni chilometro di doppino senza particolari esigenze di posa del tipo urbano o di abbonato . . . . . 12.000
- d) per ogni chilometro di circuito unifilare senza particolari esigenze di posa. . . . . 6.000

«2) Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in cemento armato od in ferro:

- a) per ogni chilometro di doppino in piano distanziato a 85 centimetri dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distanziato di 60 centimetri dai rimanenti. . . . . L. 54.000
- b) per ogni chilometro di doppino normale su ganci o traverse distanziato a 30 centimetri dai rimanenti . . . . . 36.000
- c) per ogni chilometro di doppino senza particolari esigenze di posa del tipo urbano o di abbonato . . . . . 18.000

- d) per ogni chilometro di circuito unifilare senza particolari esigenze di posa. . . . . L. 9.000

(È approvato).

#### Art. 3.

Qualora la posa dei circuiti indicati ai comma c) e d) dei punti 1) e 2) del precedente articolo abbia carattere provvisorio, o sia richiesta per un periodo limitato, il versamento della relativa quota di appoggio potrà essere effettuato, a domanda degli interessati, in 10 rate trimestrali anticipate di eguale importo. Se nel frattempo venisse richiesta la demolizione del circuito, l'utente si intenderà esonerato dal pagamento delle rate non ancora maturate.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 28 luglio 1950, n. 689. Il versamento della quota di concorso dovuta dai Comuni per l'istituzione del servizio telegrafico verrà effettuato con le modalità indicate dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

(È approvato).

#### Art. 5.

Con effetto dal 1º luglio 1950, il canone di manutenzione dovuto dai Comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 aprile 1950 numero 269, è soppresso.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per le ulteriori modificazioni alla misura delle quote stabilite dalla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i 5 esercizi finanziari successivi a quello 1950-51 entro il limite del 40 per cento delle misure stabilite dalla presente legge, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

#### Art. 7.

L'articolo 5 della legge 5 aprile 1950, n. 269, è così sostituito:

« Art. 5. — Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse delle ferrovie dello Stato, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente articolo 1, per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata, per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951, in lire 600.000.

« Per i tronchi speciali costruiti nell'interesse delle ferrovie dello Stato e per i quali vengono da queste ultime forniti i materiali si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di lire 600.000 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco ».

(È approvato).

#### Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 aprile 1950, n. 269, è così sostituito:

« Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1° luglio 1925 e per le palificazioni ed i conduttori di proprietà dei telegrafi ceduti in uso alle predette Società saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della metà ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Le maggiorazioni apportate con gli articoli 1, 2 della presente legge hanno effetto dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59** »  
(N. 2496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione già una volta ha approvato la proroga della Convenzione tra lo Stato e la ditta Pirelli per la posa e la manutenzione di cavi sottomarini. Questa proroga di un solo anno fu disposta perchè si confidava che nel frattempo si potesse dar luogo ad alcune modifiche della Convenzione stessa. Non si discute infatti della opportunità della Convenzione, perchè per questi lavori occorre una attrezzatura speciale ed una organizzazione che non si possono riscontrare in altre ditte o nell'Amministrazione dello Stato.

Il Ministero fa presente che ancora non sono terminati gli studi per queste modifiche della Convenzione e quindi rinnova l'invito a prorogarne per un anno ancora la validità, alle condizioni esistenti. Io propongo che la Commissione approvi questa proroga, esprimendo però il voto che essa sia l'ultima, perchè l'Amministrazione già dovrebbe aver portato a termine gli studi occorrenti, dato il tempo più che sufficiente che ha avuto a disposizione.

PANETTI. Vorrei sottolineare il fatto che è ormai più di un anno e mezzo che la Convenzione originaria è scaduta: gli studi per la nuova Convenzione dovrebbero essere ormai terminati da un pezzo. È più che opportuno dunque che la nostra Commissione faccia al Ministero il dovuto rilievo che esso non si è mostrato sufficientemente attivo.

MEACCI. Se c'è una cosa veramente poco seria, è quella di approvare nuovamente questa proroga. Le cose sono due: o la società Pirelli non ha le attrezzature per compiere questo lavoro ...

BORROMEO, *relatore*. No, non si tratta di questo: la Pirelli, anzi, è la sola ditta in condizioni di farlo.

MEACCI. Ad ogni modo osservo che ci sarebbe stato tutto il tempo per studiare le modifiche da apportare alla Convenzione.

BORROMEO, *relatore*. Per quanto mi risulta, la Pirelli seguita ad effettuare i lavori: senonchè si ritiene sia necessaria una nuova Convenzione, onde stabilire criteri nuovi per l'esecuzione dei lavori che già si stanno eseguendo. Il rilievo da fare è dunque inerente al fatto che, per preparare le modifiche della Convenzione, non occorre un periodo di tempo così esageratamente lungo.

Debbo ancora osservare che la nostra Commissione è portata ad esaminare questo stesso disegno di legge con un ritardo inesplicabile, anche se non certo ad essa imputabile, perchè il disegno di legge è stato presentato solo alla vigilia delle ferie estive. Quel che mi meraviglia è che un disegno di legge per la proroga di una Convenzione che scade il 31 dicembre 1951 sia presentato il 15 luglio 1952, sicchè noi oggi discutiamo quando già la proroga sta per scadere, mentre la Camera dei deputati potrà approvarla probabilmente solo quando sarà scaduta. Questo dimostra la scarsa serietà dell'Amministrazione, che ci ha presentato il disegno di legge con tanto ritardo.

PRESIDENTE. I rilievi mossi dagli onorevoli senatori sono esatti; debbo però sottolineare il fatto che si tratta nel caso in questione della manutenzione e della posa dei cavi telefonici sottomarini, servizio per cui occorrono particolari attrezzature e particolari accorgimenti nel lavoro. Quindi lo studio di una Convenzione a questo riguardo è piuttosto com-

plesso, richiedendo l'esame, che non può esser breve, dei particolari accorgimenti con cui vanno definiti i mezzi di lavoro, della rapidità con cui deve eseguirsi il lavoro, della sicurezza degli addetti, ecc.

TROIANO. Ho letto la relazione ministeriale e ho ascoltato le parole del collega relatore Borromeo. Penso che prima di concedere la proroga, la Commissione debba sapere da chi ha presentato il disegno di legge quali sono le ragioni per cui la proroga stessa si rende necessaria. Il nostro Presidente fa delle ipotesi sulle cause del ritardo nella stipulazione della Convenzione, che possono essere giuste, ma sono pur sempre delle ipotesi. In sostanza si viene ad approvare una proroga, senza sapere con precisione quali sono i motivi per cui la si richiede.

TISSI. Non credo affatto che, col 31 dicembre 1952, questi studi per il rinnovo della Convenzione saranno terminati. Sarà perciò opportuno provvedere direttamente a concedere, attraverso un emendamento, una ulteriore proroga di altri sei mesi, onde evitare che ci venga presentato ancora un altro disegno di legge di proroga.

CAPPELLINI. Ci si presenta ancora una volta la richiesta di proroga di una Convenzione, già prorogata. Ma, innanzitutto, va osservato che la Convenzione risale ben al 1° gennaio 1947, a una data cioè in cui il Senato ancora non esisteva, sicchè, molto probabilmente, noi siamo portati ad approvare una proroga per una Convenzione che non conosciamo.

PRESIDENTE. C'è una Commissione speciale cui spetta di esaminare le ratifiche dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente.

CAPPELLINI. Comunque, prima di decidere se accordare o meno la proroga, bisognerebbe almeno conoscere la Convenzione.

Una seconda osservazione, del resto fatta già da altri colleghi. Come possiamo, sul finire dell'anno, con tutta tranquillità, concedere una proroga che ha effetto dal primo dell'anno? Questo disegno di legge doveva essere presentato prima dello scadere del precedente termine, cioè del 31 dicembre 1951. Io quindi ritengo che, per protesta contro una condotta così leggera da parte dell'Amministrazione, la Com-

missione dovrebbe respingere la proroga che oggi le viene richiesta.

Infine, una domanda che è un chiarimento. Possibile che in Italia esista solo la ditta Pirelli che sia in grado di effettuare la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini?

BORROMEO, *relatore*. Sì.

CAPPELLINI. Perchè l'Amministrazione dello Stato non si attrezza allora per provvedere direttamente a questo lavoro? Se si resta nelle mani della Pirelli, la proroga non sarà necessaria soltanto fino al 31 dicembre 1952, ma anche per gli anni successivi.

BORROMEO, *relatore*. Riallacciandomi a quanto ha detto il collega Tissi, vorrei fare una proposta concreta. Premesso che ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità, dato che la Pirelli è l'unica azienda in Italia in grado di svolgere questo lavoro, e che, se non prorogassimo la Convenzione, nessuno più potrebbe espletare il servizio di manutenzione dei cavi sottomarini, addiveniamo alla proroga. Il collega Tissi giustamente ha fatto osservare che tra due mesi e mezzo questa proroga sarà consumata. Quindi io proporrei un emendamento e un ordine del giorno. L'emendamento per estendere al 30 giugno 1953 la validità della proroga, l'ordine del giorno per affermare che la nostra Commissione ritiene che entro detto termine il Ministero deve presentarci la nuova Convenzione, senza ulteriori possibilità di rinvii.

TROIANO. Mi dichiaro contrario a questa proposta. Infatti può darsi che il Ministro abbia chiesto la proroga fino al 31 dicembre 1952, ritenendo che entro detto termine può preparare la nuova Convenzione. Inoltre sussiste ancora il fatto che noi non sappiamo le ragioni per cui si deve concedere questa proroga. Perciò propongo di rinviare l'approvazione del disegno di legge fino a quando il Ministero non avrà fornito tutte le spiegazioni da noi richieste.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo dunque all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 la efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.

BORROMEO, *relatore*. Ritenevo di poter presentare un emendamento all'articolo 1 per prorogare il termine di validità della Convenzione al 30 giugno 1953. Debbo però osservare a me stesso che l'articolo recita: « È approvata l'annessa Convenzione ... con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 ... ». Non è quindi possibile modificare l'articolo 1, perchè non ci è consentito modificare la Convenzione, che è un atto già stipulato.

Propongo allora di approvare il disegno di legge nel testo governativo, presentando però un ordine del giorno per affermare che la Commissione intende che questa sia l'ultima definitiva proroga e per impegnare il Governo a presentare entro il predetto termine del 31 dicembre 1952 il disegno di legge per l'approvazione della nuova Convenzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, con l'intesa che si intenderà con esso approvata anche l'allegata Convenzione, di cui do lettura:

ALLEGATO.

CONVENZIONE SUPPLETIVA STIPULATA TRA IL MINISTERO DELLE  
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SOCIETÀ PIRELLI  
PER LA POSA E LA MANUTENZIONE DEI CAVI SOTTOMARINI DELLO  
STATO

L'anno 1951 il giorno 30 del mese di dicembre, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rappresentato dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e la Società Pirelli per azioni, con sede in Milano rappresentata in Roma dal proprio procuratore, Sig. Ing. Piero Banti, con residenza in viale Castro Pretorio, 122.

## PREMESSO

che la Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Pirelli Società per azioni, in data 1º gennaio 1947 è stata approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e registrata al fisco il 7 ottobre 1950, al n. 9312, vol. 573, agli atti privati ed esteri di Roma, con diritto fisso di lire milletrenta;

che la Convenzione stessa è stata prorogata con atto aggiuntivo del 30 dicembre 1950 fino al 31 dicembre 1951;

che vi sono state trattative tra le parti per la rinnovazione di detta Convenzione, in seguito alle quali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha dovuto orientarsi verso una nuova forma di convenzione, per la quale però non è stato ancora possibile di raccogliere tutti gli elementi necessari per stabilire un equo canone da corrispondere alla Ditta.

Si conviene e si stipula:

La durata della citata Convenzione per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata per un anno, e cioè per tutto il 1952.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il pagamento dell'imposta fissa di registro, mentre è sin'ora impegnativo per la Società Italiana Pirelli, non lo diverrà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni se non dopo l'approvazione definitiva.

Roma, li 30 dicembre 1951.

*Per la Società Italiana Pirelli*

F.to PIERO BANTI.

*Per il Ministro delle  
poste e delle telecomunicazioni*

F.to ALBINO ANTINORI.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



## Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della Convenzione di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario della Amministrazione postale-telegrafica.

(È approvato).

## Art. 3.

La Convenzione di cui all'articolo 1 sarà registrata col pagamento dell'imposta fissa di registro.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Borromeo, del quale do lettura:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), nell'approvare il disegno di legge n. 2496, concernente la proroga al 31 dicembre 1952 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato;

considerato che già per due volte è stata prorogata la Convenzione stessa in attesa che venissero approvate le modifiche ritenute necessarie,

ritenuto che il tempo accordato con le proroghe si deve giudicare più che sufficiente per lo studio delle modifiche stesse,

invita il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a presentare al Parlamento, nel termine della ultima scadenza accordata nella Convenzione suppletiva con la società Pirelli, la nuova Convenzione per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, informando anche il Parlamento circa la eventuale possibilità di accordi per i lavori oggetto della Convenzione con altre ditte specializzate ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici** » (N. 2581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici ».

Il disegno di legge consta di un articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata già disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

Resta ferma la facoltà del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

Farò io stesso una breve relazione. Il presente disegno di legge riguarda il problema dell'unificazione della frequenza degli impianti elettrici, problema che ci preoccupa ormai da qualche decennio. Nel 1942 si stabilì con legge di attuare l'unificazione delle frequenze delle correnti alternate, e si stabilì che la frequenza normale italiana fosse di 50 Hz. Tutti i nuovi impianti sono stati di conseguenza costruiti a 50 Hz; sussistevano però degli impianti vecchi a 16 o a 42 Hz. Per rendere operante la legge anche nei riguardi dei vecchi impianti, fu fis-

sato un periodo di tempo di 10 anni, ritenuto sufficiente per rinnovare gli alternatori ed installare macchinari funzionanti alle frequenze volute.

Senonchè, nel momento in cui la legge fu promulgata, il Paese si trovava nel periodo bellico, ed in seguito le difficoltà si aggravarono ancora, sicchè ben poco praticamente si potè fare. Ci sono stati molti casi nei quali la legge ha facilitato il compito della ricostruzione ed ha giovato alle stesse centrali idroelettriche distrutte (dato che la frequenza di 50 Hz. è vantaggiosa anche nei riguardi delle aziende distributrici di energia), ma ci sono stati anche altri casi nei quali l'applicazione della legge ha subito ritardi, poichè non sempre è possibile nè opportuno distruggere degli impianti in atto per rifarli diversi, in un periodo relativamente breve.

Comunque, la ricostruzione è stata fatta a gradi, ed effettivamente bisogna riconoscere che, attraverso successivi decreti, le frequenze sono state unificate in molte zone d'Italia: nel 1949 nelle provincie di Bergamo, Como, Cremona, Milano, Belluno e Bolzano; col 31 marzo 1951 nelle provincie di Alessandria, Milano, Novara, Pavia, Torino e Vercelli; e così di seguito. Nella relazione a stampa risulta tutto un elenco di decreti riguardanti volta a volta singole zone d'Italia.

In alcune provincie della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia non è stato invece ancora possibile il totale passaggio alla frequenza normale. Per la zona del Polesine si è dovuto disporre un rinvio del termine prefissato, a causa delle difficoltà conseguenti alla alluvione dell'autunno 1951.

Ad ogni modo possiamo dire di essere molto avanti sulla via dell'unificazione, ed affermare che tale unificazione sarà uno dei maggiori coefficienti perchè si giunga ad una buona distribuzione di energia anche nelle linee di trasmissione, il che potrà costituire un utile equivalente del lavoro e delle spese incontrate per l'attuazione della legge.

Risulta tuttavia dall'esame fatto dai competenti organi tecnici la impossibilità pratica di addivenire alla totale trasformazione entro il termine prefissato del 9 febbraio 1953. Si ravvisa perciò l'opportunità di una proroga, ri-

guardante evidentemente soltanto le zone nelle quali il completamento deve ancora essere effettuato.

Si tratta di spostare dunque il termine di due anni. A mio avviso, i lavori occorrenti possono rientrare in questo limite di tempo con una certa larghezza, perchè più del 60 per cento del territorio nazionale è già in regola con la legge stessa.

Propongo quindi di approvare senz'altro la proroga in questione.

PANETTI. Può sembrare atto di leggerezza da parte mia parlare così su due piedi delle possibilità di trasformazione di un ramo industriale. Ma, siccome si è in precedenza accennato agli impianti termici, dirò che essi a me sembrano quelli che più facilmente, in linea di massima, si presterebbero ad una trasformazione, perchè basterebbe adottare per essi il vecchio sistema regolatore.

PRESIDENTE. Non è possibile, perchè i « Diesel » sono ormai troppo antiquati e non sono adatti alla trasformazione.

PANETTI. Si renda almeno presente agli organi competenti del Ministero, e soprattutto ai ritardatari, il voto che mi auguro la nostra Commissione esprima affinchè si solleciti l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Sarà fatto senz'altro quanto ella propone, perchè come tecnico di questa materia non posso non ammettere che sarebbe possibile completare i lavori senza ulteriori dilazioni. Da troppi anni ormai si parla di unificazione, ed è tempo che si addivenga ad un risultato definitivo.

TISSI. Vorrei chiedere ai membri della Commissione particolarmente competenti in questa materia, se non sarebbe possibile ridurre di un anno il termine fissato per la proroga. Penso infatti che, con la buona volontà, sarebbe possibile riuscire entro il 1954 ad operare la trasformazione.

PRESIDENTE. Non ritengo che ciò sia possibile: anche se ora non si presentano più le incognite e le difficoltà del tempo di guerra, tuttavia è questione di forniture e di organizzazione, e non è possibile stringere troppo i termini. È interesse delle ditte stesse di fare quanto loro spetta per attuare tale disposizione, e non nutro dubbi che la legge possa

---

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 142<sup>a</sup> RIUNIONE (16 ottobre 1952)

---

trovare regolare e concreta applicazione entro il 1955, ma non prima.

Comunque, propongo di approvare il provvedimento, accompagnandolo con il seguente ordine del giorno da me presentato e di cui do lettura:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), nell'approvare il disegno di legge: " Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici", richiede al Ministro dei lavori pubblici che si avvalga nel modo migliore della facoltà concessagli dall'ultimo comma dell'articolo unico del disegno

di legge nel senso di anticipare il più possibile i termini per la trasformazione degli impianti alla nuova frequenza, e che comunque la data del 30 giugno 1955 stabilita come termine massimo si intenda improrogabile ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 11,40.